



COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 06/08/2026 N.765

**Oggetto: CONCESSIONE DI AREA PER LA GESTIONE DI AREA SOSTA
ATTREZZATA, PARCHEGGIO E RIMESSAGGIO AUTOCARAVAN E
CARAVAN – PROPOSTA DI RIDUZIONE CANONE.**

L'anno 2026, il giorno sei del mese di Agosto, alle ore 10:00, nella sede del Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Qualifica	Nome	Presenza
Sindaco	SILVETTI DANIELE	Presente
Assessore	ZINNI GIOVANNI	Presente
Assessore	ANDREOLI ANTONELLA	Presente
Assessore	BATTINO MARCO	Presente
Assessore	BERARDINELLI DANIELE	Presente
Assessore	CAUCCI MANUELA	Presente
Assessore	ELIANTONIO ANGELO	Presente
Assessore	LATINI ORLANDA	Presente
Assessore	PARAVENTI MARTA	Presente
Assessore	TOMBOLINI STEFANO	Presente

Partecipa il il Segretario Generale, Montaccini Giovanni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Silvetti Daniele ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA

Visto il documento redatto dall'Area Contratti e Servizi – Ufficio Patrimonio, che di seguito si riporta:

PREMESSO che:

- *il Comune di Ancona è proprietario dell'area sita in Ancona, località Posatora, identificata al Catasto Urbano del medesimo comune al foglio 39 mappale 51/parte, appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente medesimo, attualmente non necessaria all'Amministrazione per la realizzazione dei propri fini istituzionali; detta area di mq 8.200 è stata concessa all'Associazione Campeggiatori Club Adriatico di Ancona per attività di sosta attrezzata, parcheggio e rimessaggi di autocaravan e caravan;*
- *con atto di repertorio n. 14064 del 5.03.2013, l'Amministrazione comunale nella persona del Dirigente p.t., sottoscriveva con l'Associazione Campeggiatori Club Adriatico un contratto per la gestione dell'area sopradescritta il quale è giunto a scadenza;*
- *successivamente, al fine di garantire la continuità nella gestione dell'area e nelle more delle determinazioni dell'Amministrazione circa il futuro utilizzo del compendio, le parti hanno proseguito consensualmente il rapporto alle medesime condizioni sostanziali del contratto sopra individuato;*
- *l'Associazione Campeggiatori Club Adriatico ha sempre operato negli anni con continuità mettendo in campo una serie di attività associative che hanno acquisito un valore istituzionale per il Comune di Ancona, che ne riconosce la meritevolezza;*

VISTA la recente nota con cui l'Associazione Campeggiatori Club Adriatico ha espresso la volontà di proseguire il rapporto con il Comune di Ancona in regime di prorogatio;

PRESO ATTO della dettagliata relazione allegata alla predetta istanza, con la quale l'associazione assume l'impegno di sostenere direttamente tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area per l'intera durata del periodo transitorio, offrendo all'Amministrazione comunale ogni elemento utile a valutare il proficuo e sicuro utilizzo dell'area a beneficio della collettività.

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta emerge che l'Associazione sostiene direttamente, senza rimborso comunale, spese di manutenzione del verde, manutenzione elettrica, sistemazione del fondo, assicurazioni, formazione del personale, adempimenti privacy e ulteriori oneri gestionali, garantendo al piena funzionalità dell'area;

APPURATO che tali costi a carico dell'Associazione risultano superiori al canone concessorio dovuto come da relazione allegata al presente atto, sollevando integralmente

l'Amministrazione comunale da ogni onere di gestione diretta e da qualsiasi costo manutentivo del bene di sua proprietà per tutta la durata del periodo transitorio, garantendo al contempo la massima tutela del bene pubblico nelle more delle scelte definitive sulla migliore fruizione dell'area per la collettività;

DATO ATTO *che l'assegnazione in concessione dell'area risulta compatibile con la categoria catastale dell'immobile, e con la destinazione Urbanistica prevista dal PRG, nel rispetto dei principi di economicità di gestione e di redditività dei beni di proprietà del Comune di Ancona;*

CONSIDERATO che:

- *l'Associazione "Campeggiatori Club Adriatico" si configura da Statuto quale ente senza fini di lucro, e aderisce alla Confederazione Regionale Marche Campeggiatori A.R.C. ed è affiliata alla Confederazione Nazionale Campeggiatori, entrambe iscritte al R.U.N.T.S e, pertanto, ne osserva gli Statuti ed i rispettivi regolamenti;*
- *lo Statuto dell'Associazione "Campeggiatori Club Adriatico" propone tra i propri scopi sociali la cura degli interessi generali del campeggio in qualsiasi forma attuato ed inteso come attività turistica, sportiva, ricreativa e di impiego del tempo libero, organizzando raduni campeggistici, iniziative di carattere ricreativo, culturale e sportivo allo scopo di divulgare la pratica del campeggio e di facilitare la conoscenza tra soci;*
- *il "Campeggiatori Club Adriatico", può aderire alle organizzazioni umanitarie che si prefiggono scopi di protezione civile e socio-solidali;*
- *l'Associazione "Campeggiatori Club Adriatico" è stata formalmente riconosciuta quale soggetto gestore di eccellenza ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale n. 9/2006 ("Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo"); considerato che tale qualificazione ne attesta l'indubbio merito e l'affidabilità gestionale, l'Associazione risulta pienamente idonea a condurre l'area in questione per le attività di rimessaggio di circa 50 mezzi, contribuendo così a incrementare la disponibilità di stalli di sosta nei parcheggi cittadini;*
- *l'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove da sempre il turismo all'area aperta nel Comune di Ancona e nella Regione Marche. A titolo di esempio si citano gli ultimi raduni organizzati nei mesi di aprile 2025 (Raduno Internazionale Giovani) dicembre 2025 (Raduno di Capodanno) e aprile 2026 (Raduno di Pasqua con partecipazione all'evento "la Morte del Giusto").*

DATO ATTO che:

- *è volontà dell'Amministrazione proseguire nella gestione dell'area sita in zona Posatora con l'Associazione Campeggiatori Club Adriatico che a tutt'oggi ha dimostrato una attenta conduzione dell'area in linea alle esigenze del settore di competenza, e riconosciuta sul territorio anche attraverso recensioni su riviste specializzate;*

- *l'Associazione ha assolto agli obblighi previsti dal precedente contratto facendo pervenire nei tempi agli atti dell'ufficio Patrimonio, la documentazione attestante le entrate derivanti dalla gestione dell'area relative all'anno precedente e si è dimostrata puntuale nel rilevare le presenze giornaliere degli utenti, come da obblighi contrattuali;*

RILEVATO che:

- *l'Associazione ha provveduto a mantenere l'area in buono stato manutentivo, realizzando quegli interventi necessari a salvaguardare non solo il decoro e ma anche la fruibilità dell'area, attraverso l'installazione delle colonnine di distribuzione dell'energia elettrica, dell'erogazione dell'acqua ed occupandosi delle attività di sfalcio dell'erba e potatura regolari, come si evince da documentazione agli atti dell'Ufficio Patrimonio;*
- *l'Associazione si è premurata di rendere l'area sosta un luogo dotato di coperture ombreggianti previa autorizzazione del Comune, accrescendo in tal modo la qualità del servizio reso;*
- *l'Associazione si è resa disponibile in costanza di contratto, come già evidenziato, a farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area esonerando il Comune dal sostenere le spese di manutenzione ordinaria relative alla gestione dell'area e degli impianti ivi presenti;*
- *per il servizio di parcheggio, l'area sosta di cui all'oggetto è accessibile mediante pagamento di ticket e secondo tariffe a quota giornaliera stabilite dal Comune e aggiornate annualmente in base agli indici ISTAT;*
- *che le tariffe dei ticket d'ingresso e dei servizi non hanno subito modifiche e che, pertanto, l'Associazione è tenuta a garantire la continuità delle prestazioni applicando le medesime tariffe vigenti per tutta la durata del regime di prorogatio;*
- *che l'eventuale e futuro adeguamento di tali tariffe resta subordinato alle determinazioni programmatiche dell'Amministrazione comunale, la quale provvederà a rideterminarne la misura mediante l'adozione di un apposito e idoneo atto formale;*

RITENUTO di stipulare nuovo contratto di concessione con l'Associazione Campeggiatori Club Adriatico per il periodo di mesi 15 (quindici mesi), decorrenti dal 1.10.2026, al 31.12.2027 dietro pagamento del canone siccome calcolato nella Relazione Tecnica Estimativa allegata;

EVIDENZIATO che, con il presente provvedimento, l'Amministrazione intende disciplinare definitivamente tale fase transitoria, stabilendo che ogni effetto derivante dal precedente rapporto cessi definitivamente alla data del 30.09.2026 e autorizzando la stipula di una nuova concessione, autonoma e temporalmente limitata, della durata di 15 mesi (quindici mesi), dal 1.10.2026 al 31.12.2027, esclusivamente al fine di assicurare la continuità della gestione dell'area nelle more della definizione delle future scelte programmatiche e della destinazione definitiva del bene;

CONSIDERATO, pertanto, che le nuove condizioni economiche, da approvarsi con il presente atto, avranno efficacia dal 1.10.2026 al 31.12.2027, al fine di assicurare all'Amministrazione Comunale il tempo necessario per valutare eventuali opportunità per l'area in oggetto, ciò al fine di garantire la custodia e la gestione del bene attraverso le attività dell'Associazione, senza alcun onere aggiuntivo per le casse comunali e per il tempo strettamente necessario a completare le suddette valutazioni programmatiche;

VERIFICATO che:

- l'immobile di cui alla premessa è iscritto al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona e non vi sono da parte di terzi richieste di assegnazione di immobili ed attualmente non è necessario per la realizzazione dei propri fini istituzionali ed è pertanto assegnabile in considerazione dell'applicazione della norma regolamentare della vigente disciplina di cui all'art. 31, contenuta nel Regolamento comunale di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Ancona approvato con atto del Consiglio n. 105 del 2022;
- l'Amministrazione comunale, attraverso l'operato proattivo dell'Associazione Campeggiatori Club Adriatico, ha fornito indirettamente un servizio essenziale per il turismo dei camper dal quale ha ricevuto negli anni riscontro d'immagine ed economico;

DATO ATTO che consolidata giurisprudenza contabile riconosce (Delib. N. 161/2024/Par della Corte dei Conti) che l'uso a costo zero di un bene pubblico è legittimo se bilanciato da un vantaggio economico e sociale indiretto per la collettività;

CONSIDERATO che il principio di utilità pubblica nonché l'attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è giustificata dal perseguimento dei fini istituzionali dell'ente realizzati attraverso l'attività svolta in via sussidiaria da parte dell'Associazione;

CONSIDERATI e RICHIAMATI i principi regolamentari di economicità di gestione, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse per l'assegnazione a terzi dei beni per i quali l'Amministrazione Comunale ne riceve un evidente vantaggio non solo in termini economici;

DATO ATTO che non risultano agli atti manifestazioni di interesse su detta area;

DATO ATTO, pertanto, che dalla valutazione in concreto delle attività espletate dalla Associazione si possa accordare il beneficio della riduzione del canone così come previsto e definito dal regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare adottato con D.C.M. 105/2022;

CONSIDERATO che il vigente regolamento di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Ancona stabilisce che i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed i concessionari/locatari di immobili di proprietà dell'Amministrazione stessa devono essere regolati tramite appositi contratti di concessione/locazione;

DATO che nulla osta affinché si proceda all'assegnazione in concessione dell'area secondo quanto previsto dall'art. 28 c. 4 del citato regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare che deferisce, ai sensi dell'art. 31 commi 1 e 2 del citato regolamento comunale, alla competenza della Giunta Comunale la facoltà di assegnare beni immobili comunali a canone agevolato ad enti o ad associazioni non aventi scopo di lucro;

ASSUNTI gli elementi motivazionali sopra espressi, nulla osta affinché si proceda all'assegnazione in concessione dei beni comunali ad un canone di mercato pari al 10% secondo quanto previsto dall'art. 31 del citato regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare, fatta salva la possibilità di variare tale percentuale in aumento fino al 50% ai sensi del comma 2 del citato articolo;

VISTO l'art. 16 dello Statuto del Comune di Ancona che prevede la valorizzazione degli enti, le organizzazioni di volontariato e le libere forme associative che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, religiose, culturali, scientifiche, sportive, di promozione sociale e civile, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico, quale espressione dei principi di solidarietà ed anche al fine di favorire lo sviluppo democratico delle comunità e la formazione dei cittadini e che per il raggiungimento delle finalità indicate il Comune sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;

RILEVATO dunque che le attività esercitate dall'Associazione incidono concretamente sulle materie per le quali Comune è chiamato dalla legge a svolgere le proprie funzioni ed in relazione alle quali ben può essere configurato il principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118, comma 4, della Costituzione ("Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.");

CONSIDERATO che le attività svolte l'Associazione sono assimilabili ad attività ed iniziative con finalità di interventi e prestazioni sociali, attività perseguite dal Comune di Ancona, anche in partenariato pubblico-privato con altre realtà associative;

RILEVATA pertanto l'utilità anche economica che scaturirebbe dal favorire (in un'ottica di sussidiarietà orizzontale), l'opera dell'Associazione Campeggiatori Club Adriatico, in termini di concessione a canone ridotto come sopra individuata di beni comunali;

APPURATO pertanto che in relazione all'oggetto statutario del richiedente ed alle attività concretamente esercitate dall'Associazione è corretto e confacente il richiamo espresso all'art. 12 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e richiamato l'art 118 Cost;

CONSIDERATO che laddove il Comune di Ancona, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze individuate dalla legge come sopra, intendesse organizzare e svolgere in proprio le attività statutarie dell'Associazione, dovrebbe affrontare costi maggiori rispetto all'ammontare della riduzione del canone di concessione proposto, avuto riguardo dei costi del personale da impegnarvi, i costi vivi delle attività, nonché quelli amministrativi e/o assicurativi connessi;

RILEVATA pertanto l'utilità anche economica che scaturirebbe dal favorire (in un'ottica di sussidiarietà orizzontale), l'opera dell'Associazione, in termini di concessione a canone ridotto come sopra individuata di beni comunali;

CONSIDERATO che:

- la succitata istanza è relativa ad un immobile sul quale non sono pervenute ulteriori richieste e che si può procedere con l'assegnazione diretta;
- contestualmente gli istanti, rivestendo le caratteristiche di associazione per interventi, hanno espresso la volontà di accedere al beneficio di riduzione dell'importo del canone annuo di concessione/locazione dovuto, ai sensi dell'art. 31 del citato Regolamento comunale per la gestione dei beni immobili n. 105/2022;

RICHIAMATA la Legge regionale n.9/2006, " Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo ”;

RICHIAMATO l'art. 28 del Regolamento n. 105/2022, in combinato disposto con gli artt. 30 e 31 comma 1 del medesimo regolamento;

DATO ATTO dunque che, l'Amministrazione comunale attraverso il sostegno alla Associazione Campeggiatori Club Adriatico, persegue in via sussidiaria politiche ed obiettivi propri, senza dover affrontare i maggiori costi derivanti dalla gestione di attività assimilabili, nonché ha svolto negli anni una non trascurabile attività di presidio, vigilanza e monitoraggio non solo dell'area in concessione, ma anche dell'area attigua, qualificandosi come punto di riferimento essenziale per la sicurezza, il decoro urbano e la salvaguardia del territorio circostante;

RICONSIDERATO che l'Associazione sostiene altresì costi di manutenzione straordinaria, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e senza diritto a rimborso, oltre che svolgere azioni di disinfestazione, pulizia e smaltimento periodico dei rifiuti salvaguardando non solo il decoro ma anche la fruibilità dell'area e che tali attività sono da considerarsi reddito figurativo a tutela e nell'interesse dell'Ente;

RILEVATO che “il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni” (C.C Veneto parere n. 716/12);

VISTA la Relazione tecnica estimativa allegata;

ASSUNTO che:

- *la Relazione tecnica estimativa allegata ha evidenziato che:*
 - *l'area è in buone condizioni manutentive;*
 - *vi sono due aree mantenute a verde dalla medesima associazione non utilizzabile come area sosta in quanto posizionate su crinali scoscesi che comportano la riduzione della superficie su cui è stato calcolato il canone da mq. 8.200 a mq. 6000 circa;*

Pertanto il canone di concessione annuo di mercato sarà pari a 30.225 € + IVA secondo legge, e per effetto della riduzione al 90% ammonterebbe a € 3.022,50 annue ;

VERIFICATO *che il riconoscimento dell'agevolazione del canone (mediante abbattimento del 90%) come sopra proposto, è in linea con i valori economici di spesa che l'amministrazione comunale dovrebbe sostenere in proprio, talché l'eventuale introito, a titolo di canoni, sarebbe comunque inferiore in termini economici alla quantità e qualità dei servizi erogati dall'Associazione come si evince dal bilancio esibito dalla stessa;*

VALUTATO, *altresì, che per effetto dell'assumenda agevolazione nella misura massima del 90% l'Associazione assumerà su di sé il carico della manutenzione anche straordinaria dell'area concessa, oltreché del presidio territoriale attraverso dette attività associative, che altrimenti ed inevitabilmente graverebbero sull'Amministrazione Comunale;*

DATO ATTO *che successivamente all'approvazione della presente deliberazione si provvederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente per almeno 10 giorni, di apposito avviso ad opponendum quale forma di pubblicità e trasparenza ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n.56/2021: l'agevolazione diverrà efficace solo in assenza di osservazioni ostative o concorrenti;*

CONSIDERATI e RICHIAMATI *i principi regolamentari di economicità di gestione, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse per l'assegnazione a terzi dei beni per i quali l'Amministrazione Comunale ne riceve un evidente vantaggio non solo in termini economici;*

VISTA *la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 25 luglio 2023 “Approvazione delle linee programmatiche di mandato 2023/2028” ;*

ACCERTATA *la competenza della Giunta Comunale a deliberare in ordine alle provvidenze e alle disposizioni in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento comunale di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Ancona approvato con atto del Consiglio n. 105 del 14/11/2022 che si richiama;*

VISTO *il parere favorevole espresso a sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18*

agosto 2000 n. 267, dal responsabile del servizio proponente in ordine alla regolarità tecnica ed al documento istruttorio allegato al presente documento istruttorio;

VISTI:

- *il vigente statuto comunale;*
- *il vigente regolamento di contabilità;*
- *la L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;*
- *il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 287 e successive modifiche ed integrazioni;*

VISTA *la determinazione dirigenziale del 22/03/2012 n. 609 e successive modifiche concernenti le nuove linee guida attinenti al regime fiscale da applicare ai beni immobili appartenenti al patrimonio comunale assegnati a terzi, l'Amministrazione in relazione al presente contratto di concessione che si andrà a stipulare opta per il regime di imponibilità ai fini Iva ai sensi dell'Art. 10, comma 1, n. 8 del D.P.R. 633/72;*

VISTO *il parere del Settore Ragioneria U.O. Fiscale in cui, richiamato l'art. 9 del D. Lgs 22/6/2012 n. 83, convertito con succ. modificaz. dalla legge 7/8/2012 n. 134 che ha modificato l'art. 10 c. 1 nn. 8, 8/bis e 8/ter del D.P.R. 633/72 ed in particolare il regime IVA sulle cessioni e locazioni di fabbricati nonché la circolare esplicativa n. 22/E del 28/06/2013 dell'Agenzia delle Entrate che ha inoltre chiarito ulteriormente la nuova disciplina da adottare soprattutto, nella definizione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina IVA del settore immobiliare, oltre che le linee guida inviate dal medesimo Settore in data 24/07/2012, con cui si stabilisce che il locatore, riportandolo nel contratto può optare, essendo più vantaggioso per l'ente, per l'applicazione dell'imposta trattandosi di proprio immobile strumentale;*

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dirigente Coordinatore dell'Area Contratti e Servizi – Ufficio Patrimonio, Dott. Giorgio Foglia, e che ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

1. *di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
2. *di prendere atto che le parti hanno consensualmente proseguito il rapporto gestionale alle condizioni del precedente contratto e di stabilire che tale rapporto cesserà definitivamente il 30 settembre 2026, con contestuale autorizzazione alla stipula di una nuova concessione della durata di quindici mesi decorrenti dal 1° ottobre 2026;*
3. *di stipulare atto concessorio con l'Associazione Campeggiatori Club Adriatico procedendo con il riconoscimento della riduzione del canone di mercato annuo*

nella misura del 90% + IVA, nella persona del presidente/legale rappresentante, per l'area appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona, località Posatora, identificata al Catasto Urbano del medesimo comune al foglio 39 mappale 51/parte, per la gestione di un'area sosta attrezzata, parcheggio e rimessaggio autocaravan e caravan, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31, comma 2 del Regolamento per la Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Ancona approvato con DC n. 105/2022;

4. *di stabilire che la concessione avrà durata pari a mesi 15 (mesi quindici), a far data dal 1.10.2026 al 31.12.2027, ferma restando la permanenza dei requisiti previsti dagli artt. 30 e 31 del Regolamento Patrimoniale;*
5. *di prendere atto che, tenuto conto della percentuale di riduzione proposta dal Dirigente pari al 90%, il canone annuo di concessione sarà pari a € 3.022,50 + IVA sulla base dell'importo di € 30.225,00+ IVA per l'area adibita a area sosta camper attrezzata e parcheggio e rimessaggio caravan e autocaravan , come riportato nella Relazione Tecnica Estimativa allegata;*
6. *di dare atto che si provvederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente, per almeno 10 giorni e prima dell'adozione della determina dirigenziale a contrarre, di apposito avviso ad opponendum quale forma di pubblicità e trasparenza ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 56/2021;*
7. *di prendere atto delle statuizioni contenute nella legge 241/90 per la quale è fissato il principio della trasparenza dell'azione amministrativa soprattutto per ciò che riguarda l'assegnazione di beni che prevedono l'applicazione di agevolazioni comunque denominate. Pertanto la definitiva ed eventuale assegnazione del bene de quo avverrà solo dopo avviso ad opponendum pubblicato nei modi e nei tempi previsti dal regolamento comunale;*
8. *di procedere, stante la mancanza di rilievi, con successiva determina dirigenziale a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. lgs 267/2000, e di provvedere alla esecutività della determina a contrarre con la stipula del contratto in forma di scrittura privata;*
9. *il provvedimento comporta un'entrata per la quale verrà assunto accertamento di entrata al capitolo 3204003 – 1286 "Fitti locali ad associazioni diverse;*
10. *di demandare al Settore Contratti quanto attiene alla loro competenza relativamente al presente provvedimento;*
11. *di dare mandato al Dirigente Coordinatore dell'Area Contratto e Servizi – Ufficio Patrimonio di procedere alla stipula del contratto di concessione;*
12. *di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dott. Giorgio Foglia Dirigente*

Coordinatore dell'Area Contratti e Servizi – Ufficio Patrimonio;

13. *di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.*

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti Responsabili interessati ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000, il visto di conformità apposto dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 comma 2 D. lgs. 267/2000, nonché la dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegati al presente atto;

Acquisite le allegate dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su "Amministrazione trasparente" e Albo pretorio on-line;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che le parti hanno consensualmente proseguito il rapporto gestionale alle condizioni del precedente contratto e di stabilire che tale rapporto cesserà definitivamente il 30 settembre 2026, con contestuale autorizzazione alla stipula di una nuova concessione della durata di quindici mesi decorrenti dal 1° ottobre 2026;
3. di stipulare atto concessorio con l'Associazione Campeggiatori Club Adriatico procedendo con il riconoscimento della riduzione del canone di mercato annuo nella misura del 90% + IVA, nella persona del presidente/legale rappresentante, per l'area appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona, località Posatora, identificata al Catasto Urbano del medesimo comune al foglio 39 mappale 51/parte, per la gestione di un'area sosta attrezzata, parcheggio e rimessaggio autocaravan e caravan, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31, comma 2 del Regolamento per la Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Ancona approvato con DC n. 105/2022;
4. di stabilire che la concessione avrà durata pari a mesi 15 (mesi quindici), a far data dal 1.10.2026 al 31.12.2027, ferma restando la permanenza dei requisiti previsti dagli artt. 30 e 31 del Regolamento Patrimoniale;

5. di prendere atto che, tenuto conto della percentuale di riduzione proposta dal Dirigente pari al 90%, il canone annuo di concessione sarà pari a € **3.022,50** + IVA sulla base dell'importo di € **30.225,00**+ IVA per l'area adibita a area sosta camper attrezzata e parcheggio e rimessaggio caravan e autocaravan , come riportato nella Relazione Tecnica Estimativa allegata;
6. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente, per almeno 10 giorni e prima dell'adozione della determina dirigenziale a contrarre, di apposito avviso ad opponendum quale forma di pubblicità e trasparenza ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 56/2021;
7. di prendere atto delle statuizioni contenute nella legge 241/90 per la quale è fissato il principio della trasparenza dell'azione amministrativa soprattutto per ciò che riguarda l'assegnazione di beni che prevedono l'applicazione di agevolazioni comunque denominate. Pertanto la definitiva ed eventuale assegnazione del bene de quo avverrà solo dopo avviso ad opponendum pubblicato nei modi e nei tempi previsti dal regolamento comunale;
8. di procedere, stante la mancanza di rilievi, con successiva determina dirigenziale a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. lgs 267/2000, e di provvedere alla esecutività della determina a contrarre con la stipula del contratto in forma di scrittura privata;
9. il provvedimento comporta un'entrata per la quale verrà assunto accertamento di entrata al capitolo 3204003 – 1286 "Fitti locali ad associazioni diverse;
10. di demandare al Settore Contratti quanto attiene alla loro competenza relativamente al presente provvedimento;
11. di dare mandato al Dirigente Coordinatore dell'Area Contratto e Servizi – Ufficio Patrimonio di procedere alla stipula del contratto di concessione;
12. di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dott. Giorgio Foglia Dirigente Coordinatore dell'Area Contratti e Servizi – Ufficio Patrimonio;
13. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di poter stipulare l'atto concessorio quanto prima.

* * * * *

ALLEGATI

- ☐ Relazione Tecnica;
 - ☐ Pareri art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
 - ☐ Visto di conformità dell'azione amministrativa art. 97 – D. Lgs. n. 267/2000;
 - ☐ Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
 - ☐ Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”.
- (tutti i file sono firmati in pdf.p7m)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

SILVETTI DANIELE

IL SEGRETARIO GENERALE

MONTACCINI GIOVANNI